



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 216

Oggetto: Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Castrovillari – Esercizio 2021.

L'anno Duemilaventidue addì ventisette del mese di Ottobre, alle ore 12.30, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico <i>Sindaco</i>	SI		4	Tricarico Federica <i>Assessore</i>	SI	
2	Di Gerio Nicola <i>Assessore</i>	SI		5	Pace Pasquale <i>Assessore</i>	SI	
3	Bello Ernesto <i>Assessore</i>	SI		6	Rocco Era <i>Assessore</i>	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Angelo Pellegrino**.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n.42 del 24 giugno 2019 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Castrovillari, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che con delibera di Consiglio comunale n.4 del 25 Febbraio 2021 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2020/2022 a seguito Decreto Ministero Interno n. 017674 del 15 gennaio 2021;

➤ **Che** con deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 18 Luglio 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

Premesso che:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011, in particolare, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto nello specifico il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che i due elenchi di cui ai precedenti punti A) e B) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Castrovillari sono indicati le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/09/2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 28/12/2021 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti agli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per l'esercizio 2021 (All. A);

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
DEL COMUNE DI CASTROVILLARI PER L'ESERCIZIO 2021:**

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Societa in house	% partecipazione
Gas Pollino srl	02534760786		Società Controllata	No	81,60%
Pollino Gestione Impianti srl	02534750787		Società Controllata	No	80,34%
Sviluppo Energia srl	02940590785		Società Collegata Indiretta	No	
Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa)	02575310780		Partecipazione diretta	No	2,06%
Consorzio Servizi Sociali Pollino	94012680784		Partecipazione diretta	No	40,00%
Pollino sviluppo SCARL -GAL-	02154190785		Partecipazione diretta	No	10,00%

Verificato che restano escluse dal GAP le seguenti società partecipate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Società partecipata	% partecipazione	Attività svolta	Motivazione esclusione GAP
Consorzio Regionale Sviluppo Att. Produttive C.O.R.A.P.	0,33%	Gestione Aree Industriali	<i>Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa</i>

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTRIOVILLARI**

OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021

Denominazione	Quota di partecipazione
ORGANISMI STRUMENTALI	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	
Consorzio Servizi Sociali Pollino	40%
Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa)	2,06%
Pollino sviluppo SCARL -GAL	10%
SOCIETA' CONTROLLATE	
Gas Pollino srl	81,60%
Pollino Gestione Impianti srl	80,34%
SOCIETA' PARTECIPATE	
Sviluppo Energia srl	11,54%

Verificato che i seguenti soggetti partecipati, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio riferiti all'anno 2021 o all'ultimo bilancio disponibile, sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Societa in house	% partecipazione
Gas Pollino srl	02534760786		Società Controllata	No	81,60%
Pollino Gestione Impianti srl	02534750787		Società Controllata	No	80,34%

Verificato inoltre che i seguenti soggetti partecipati, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio riferiti all'anno 2021 o all'ultimo bilancio disponibile, sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	% partecipazione
Sviluppo Energia srl	02940590785		Società Collegata Indiretta	No	11,54%
Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa)	02575310780		Partecipazione diretta	No	2,06%
Consorzio Servizi Sociali Pollino	94012680784		Partecipazione diretta	No	40,00%
Pollino sviluppo SCARL -GAL-	02154190785		Partecipazione diretta	No	10,00%

Rilevato che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118) prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo debba:
 - a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società presenti nell'elenco dei componenti del G.A.P. che saranno compresi nel bilancio consolidato comunale del prossimo esercizio;
 - b) trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato;
 - c) impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Rilevata quindi la necessità di impartire agli enti/società inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per l'esercizio 2021 le seguenti direttive, richiedendo agli stessi di adeguare i rispettivi bilanci, sempre che ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine del 20/08/2022;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del bilancio consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.

139/2015, i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:

- le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011);
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica);

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2021;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportando altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce in modo adeguato alle circostanze prospettate ed alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Con votazione unanime ed in forma palese,

DELIBERA

1. **definire** il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D.Lgs. n. 118/2011;

2. **approvare** i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castrovillari. e il perimetro e l'ambito di consolidamento;
3. **individuare**, come da elenco riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castrovillari definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicare per il bilancio consolidato 2021, in base alla ricognizione realizzata con i criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (All. A);
4. **approvare** le direttive agli enti e alle società compresi nell'elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castrovillari oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2021;
5. **dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
6. **disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
7. **disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) alle Società/Organismi/Enti interessati, a cura dell'Ufficio Ragioneria;
 - c) al Servizio Ragioneria;
 - d) al Responsabile Settore 6 – Infrastrutture – Servizio Patrimonio;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Angelo Pellegrino -

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 216 del 27-10-22



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

<<Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Castrovillari – Esercizio 2021.>>

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addi 27.10.2024

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Settore 3
Economia, Programmazione
Risorse Finanziarie-Bilancio
Dott. Roberto Dionesalvi

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio comunale N. 216 del 27-10-22



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

<<Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Castrovillari – Esercizio 2021.>>

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addì 27.10.22

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Settore 3
Dott. Roberto Dionesalvi

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castrovillari

PREMESSA

Gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 redigono un bilancio consolidato che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- fornire all'amministrazione capogruppo un efficace strumento per programmare, gestire e controllare il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, «*possono non predisporre il bilancio consolidato*»;
- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura del bilancio consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

FASE 1: Gli organismi, gli enti e le società partecipate dal Comune

Questo Comune, alla data del 31/12/2021, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	% partecipazione
Gas Pollino srl	02534760786		Società Controllata	No	81,60%
Pollino Gestione Impianti srl	02534750787		Società Controllata	No	80,34%
Sviluppo Energia srl	02940590785		Società Collegata Indiretta	No	11,54
Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa)	02575310780		Partecipazione diretta	No	2,06%
Consorzio Servizi Sociali Pollino	94012680784		Partecipazione diretta	No	40,00%
Consorzio Regionale Sviluppo Att. Produttive C.O.R.A.P.	00468360797		Partecipazione diretta	No	0,33%
Pollino sviluppo SCARL -GAL-	02154190785		Partecipazione diretta	No	10,00%

FASE 2: Individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Il secondo elenco è redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono il "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di

influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

1. Organismi strumentali

L'"organismo strumentale" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Castrovillari non possiede organismi strumentali

2. Enti strumentali

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.1 Enti strumentali controllati

Il Comune di Castrovillari non ha enti strumentali controllati.

2.2 Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Gli enti strumentali partecipati da questo Comune inclusi nel GAP sono i seguenti:

Enti strumentali partecipati	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
Consorzio Servizi Sociali Pollino	40	Servizi Sociali	Consorzio
Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa)	2,06	Gestione ciclo idrico	Consorzio
Pollino sviluppo SCARL - GAL	10	GAL	Consorzio

Rimane escluso dal GAP il Consorzio Regionale Sviluppo Att. Produttive C.O.R.A.P. in quanto è soggetto a procedura concorsuale (Liquidazione Coatta Amministrativa)

3. Società

Per società si intendono gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nei quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 Società controllate

Le società controllate da questo Comune incluse nel GAP sono le seguenti:

Società controllate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
Gas Pollino srl	81,60%	Erogazione Gas	Società a Responsabilità limitata
Pollino Gestione Impianti srl	80,34%	Gestioni Impianti Gas	Società a Responsabilità limitata

--	--	--	--

3.2 Società partecipate

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate da questo Comune incluse nel GAP sono le seguenti:

Società partecipate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
Sviluppo Energia srl	11,54%		Società a Responsabilità Limitata Partecipazione Indiretta

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune sono i seguenti:

Denominazione	Quota di partecipazione
ORGANISMI STRUMENTALI	

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	
Consorzio Servizi Sociali Pollino	40%
Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa)	2,06%
Pollino sviluppo SCARL -GAL	10%
SOCIETA' CONTROLLATE	
Gas Pollino srl	81,60%
Pollino Gestione Impianti srl	80,34%
SOCIETA' PARTECIPATE	
Sviluppo Energia srl	11,54%

Restano escluse dal GAP le seguenti società partecipate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Società partecipata	% partecipazione	Attività svolta	Motivazione esclusione GAP
Consorzio Regionale Sviluppo Att. Produttive C.O.R.A.P.	0,33%	Gestione Aree Industriali	<i>Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa</i>

FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

"Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione."

Per questo Comune i parametri risultano essere i seguenti:

Anno 2021	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di Castrovillari	83.152.382,13	581.473,31	24.334.249,44
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)	2.494.571,46		730.027,48

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**AI FINI DELL'INSERIMENTO****NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL****COMUNE DI CASTROVILLARI****A. Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale
Consortile (già Cosenza Acque Spa)**

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Castrovillari	83.152.382,13	-581.473,31	24.334.249,44
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	2.494.571,46	-17.444,20	730.027,48
Partecipata: Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa)	53.880,00	25.616,00	53.621,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Castrovillari in Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa) non è rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

B. Gas Pollino srl

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Castrovillari	83.152.382,13	-581.473,31	24.334.249,44
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	2.494.571,46	-17.444,20	730.027,48
Partecipata: Gas Pollino srl	2.775.420,00	308.730,00	5.864.283,00
GIUDIZIO	RILEVANTE		RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Castrovillari in Gas Pollino srl è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

C. Pollino Gestione Impianti srl

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Castrovillari	83.152.382,13	-581.473,31	24.334.249,44
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	2.494.571,46	-17.444,20	730.027,48
Partecipata: Pollino Gestione Impianti srl	5.482.207,00	379.357,00	2.736.981,00
GIUDIZIO	RILEVANTE		RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Castrovillari in Pollino Gestione Impianti srl è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

D. Sviluppo Energia Srl

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Castrovillari	83.152.382,13	-581.473,31	24.334.249,44
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	2.494.571,46	-17.444,20	730.027,48
Partecipata: Sviluppo Energia sri (DATI 2020)	1.407.293,00	945.189,00	562.065,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE		IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Castrovillari in Sviluppo Energia Srl non è rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

E. Consorzio Servizi Sociali Pollino

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Castrovillari	83.152.382,13	-581.473,31	24.334.249,44
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	2.494.571,46	-17.444,20	730.027,48
Partecipata: Consorzio Servizi Sociali Pollino (DATI 2020)	451.989,00	162.598,00	145.705,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE		IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Castrovillari in Consorzio Servizi Sociali Pollino non è rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di

F. Pollino sviluppo SCARL -GAL

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Castrovillari	83.152.382,13	-581.473,31	24.334.249,44
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	2.494.571,46	-17.444,20	730.027,48
Partecipata: Pollino sviluppo SCARL - GAL	307.399,70	16.000,13	351.261,08
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Castrovillari in Pollino sviluppo SCARL -GAL non è rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

VALUTAZIONE DI IRRILEVANZA:

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a un'incidenza inferiore al 10 per cento.

Ente	% Tot Attivo	% Patrimonio Netto	% Tot Ricavi Caratteristici
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021
Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile (già Cosenza Acque Spa)	0,06%	-4,41%	0,22%
Sviluppo Energia srl	1,69%	-162,55%	2,31%
Consorzio servizi sociali pollino	0,54%	-27,96%	0,60%
Pollino sviluppo SCARL - GAL	0,37%	-2,75%	1,44%
Totale % dei bilanci considerati irrilevanti	2,67%	-197,67%	4,57%

Dall'esame del calcolo dell'irrilevanza deriva che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, rispetto al bilancio della capogruppo, percentuali inferiori al 10% per cui non necessita procedere ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che **le società le quali rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Castrovillari sono:**

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	% partecipazione
Gas Pollino srl	02534760786		Società Controllata	No	81,60%
Pollino Gestione Impianti srl	02534750787		Società Controllata	No	80,34%

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data2.8.OTT.2022....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

— ~~Il Messo Comunale~~
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 2 8 OTT 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
- Angelo Pellegrino